

Pubblicato il 06/06/2025

N. ~~03114~~ 2025 REG.PROV.CAU.
N. 06682/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6682 del 2025, proposto da
Alessandro Ariosto, Umberto Barbato, Giulia Canazio, Concetta Cannizzaro, Alicia
Maria Cardalliaguet Guerra, Olga Carraturo, Federica De Martino, Pia Del Sorbo,
Giacomo Di Benedetto, Giulia Fatigante, Federica Forte, Letizia Giordano, Aldo
Grella, Antonio Guerriero, Luigi Massa, Marco Parlato, Marusca Pierantozzi,
Andrea Pinto, Sergio Quadro, Cinzia Quattrone, Valeria Rocca, Stefania Romeo,
Salvatore Salvati, Cristiana Schettino, Piera Scuotto, Rosa Tosco, Mariano Tulino,
rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il
suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondari di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- c) delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali;
- d) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del

Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 808 del 08.04.2025, recante comunicazione di una prova scritta suppletiva e dell'Avviso direttoriale prot. n. 87883 del 10.04.2025, recante calendario della prova scritta suppletiva;

e) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 55 del 13.01.2025, recante aggregazione territoriale delle procedure concorsuali;

e quindi, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale de qua e, in particolare:

e) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Basilicata prot. n. 3940 del 28.04.2025 e prot. n. 4099 del 02.05.2025, USR Calabria prot. n. 13492 del 14.05.2025 e prot. n. 13498 del 14.05.2025 e prot. n. 13750 del 15.05.2025, USR Lazio prot. n. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 23271 del 09.05.2025, prot. n. 7566 del 09.05.2025 e prot. n. 23929 del 13.05.2025, USR Sicilia prot. n. 19240 del 18.04.2025 e prot. 19886 del 23.04.2025 e prot. n. 4017 del 30.04.2025, USR Umbria prot. n. 7219 del 09.05.2025 e prot. n. 8520 del 27.05.2025;

f) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Basilicata prot. n. 3745 del 18.04.2025, USR Calabria prot. n. 13123 del 09.05.2025 e prot. n. 14478 del 22.05.2025, USR Campania prot. n. 5838 del 12.05.2025, USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 7444 del 07.05.2025, USR Lazio prot. 38542 del 07.05.2025

e prot. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 22770 del 07.05.2025, USR Marche prot. n. 710 del 17.04.2025, USR Sicilia prot. n. 18491 del 16.04.2025, USR Umbria prot. n. 6246 del 17.04.2025 e prot. 7072 del 07.05.2025;

g) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

per l'effetto per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto nonché una valutazione che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ritenuto, quanto al dedotto *periculum in mora* che in caso di accoglimento della domanda cautelare nella idonea sede collegiale, potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche ritenute idonee a soddisfare gli interessi dedotti in giudizio;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo

adempimento;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1 luglio 2025.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Roma il giorno 5 giugno 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 3114 del 6 giugno 2025, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6682/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".